

31 GENNAIO 2025 ore 10:00

**CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI:
IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI
ENTI LOCALI**

RELATORE: AVV. FEDERICO BUSBANI

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

AGENDA



L'entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36", ha determinato un riassetto organico di diversi istituti afferenti alla fase esecutiva degli appalti pubblici.

In particolare, all'interno del presente webinar tratteremo le modifiche introdotte per gli istituti:

- **Penali e del Premio di accelerazione,**
- **Subappalto,**
- **Modifiche contrattuali**
- **Anticipazione**
- **Collaudo**

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'art. 45 del c.d. "Correttivo" è intervenuto mediante modifiche e integrazioni all'art. 126 del d.lgs. 36/2023, finalizzate ad una ridefinizione sostanziale della disciplina delle penali e del premio di accelerazione



1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa **tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e **non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento** di detto ammontare netto contrattuale..

2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto **un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo**. L'ammontare del premio è **commisurato, nei limiti delle somme disponibili**, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai **giorni di anticipo** ed in **proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali**, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e **secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive**, ed è corrisposto **a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo**, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo **anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato**, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto

2-bis. Le stazioni appaltanti **possono** prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità **anche in caso di appalti di servizi e forniture**, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE



L'intervento normativo sembrerebbe garantire un efficientamento strutturale della fase esecutiva, mediante l'inasprimento delle penalità applicabili all'appaltatore e l'estensione soggettiva e oggettiva delle premialità erogabili

Con specifico riguardo alla disciplina delle **PENALI** giornaliere da ritardo, il novato co. 1 dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023 prevede un innalzamento delle soglie minime e massime applicabili ai fini della quantificazione delle medesime penali, ad oggi ricomprese tra lo 0,5‰ e lo 1.5‰ del valore contrattuale rispetto ai precedenti valori dello 0,3‰ e dell'1‰.

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE



Un intervento maggiormente invasivo, in tema di **PREMIO DI ACCELERAZIONE**, è stato operato attraverso la riscrittura del comma 2 e l'introduzione del comma 2-bis nell'ambito del medesimo art. 126.

In primo luogo, riguardo al profilo sostanziale dell'istituto, tale premialità è stata **estesa anche al settore dei servizi e forniture, quindi non solo dei lavori**

Mentre per gli appalti di **lavori** risulta essere un **obbligo** da prevedere necessariamente all'interno del contratto [**comma 2**], nel caso di **servizi e forniture**, invece, è lasciata alla **facoltà** della stazione appaltante la sua previsione all'interno della documentazione contrattuale [**comma 2-bis**].

Il secondo aspetto di rilievo è la scelta del legislatore, operata all'interno del comma 2, di **svincolare la quantificazione del premio rispetto ai valori soglia riferiti alle penali**, contrariamente a quanto disposto in precedenza, concedendo una maggiore discrezionalità alla stazione appaltante.

A tal fine, l'attuale formulazione della norma, nel commisurare la quantificazione del premio, pone quali **parametri**

- i. la determinazione delle **somme disponibili** nell'ambito della voce "imprevisti" del quadro economico,
- ii. la **proporzionalità** rispetto ai giorni di anticipata esecuzione e
- iii. **all'importo** delle prestazioni contrattuali
- iv. modulazione coerente rispetto ai criteri definiti nei documenti di gara e
- v. mediante l'applicazione di **scaglioni progressivi**.



CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

SUBAPPALTO

Alcune modifiche in relazione alla disciplina sul subappalto di cui all'articolo 119 del Dlgs 36/2023.



Soglia minima del **20%** di affidamenti in subappalto da riservare a favore delle piccole e medie imprese. Si deve ritenere che l'espressione «prestazioni subappaltabili» vada riferita alle prestazioni che l'appaltatore intende **effettivamente subappaltare** e non alle prestazioni astrattamente subappaltabili.

- I. Il limite del 20% deve considerarsi **derogabile** per ragioni legate all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche delle prestazioni ovvero al mercato di riferimento: tale soglia parrebbe rappresentare un'indicazione poco vincolante per Committente e Appaltatore
- II. l'introduzione di un comma 2- bis, il quale prevede che nei contratti di subappalto siano inserite clausole di **revisione prezzi** di contenuto analogo a quelle che, secondo la nuova disciplina, l'ente appaltante deve inserire nel contratto con l'appaltatore.



CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

SUBAPPALTO



Alcune modifiche in relazione alla disciplina sul subappalto di cui all'articolo 119 del Dlgs 36/2023.

- iii. Modificato il comma 12 relativo all'obbligo del subappaltatore di applicare il medesimo **contratto collettivo** di lavoro dell'appaltatore, se le attività coincidano o riguardino lavori della categoria prevalente. L'obbligo viene mantenuto, ma viene introdotta la possibilità che il subappaltatore possa applicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del contratto applicato dall'appaltatore.
- iv. **subappalto a cascata – Comma 17** La specificazione introdotta stabilisce che nel caso in cui il subappalto a cascata sia consentito, a quest'ultimo **si applicano tutte le disposizioni previste per il subappalto**, in tema di qualificazione, autorizzazione ed aspetti operativi generali.

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche all'articolo 120 del Dlgs 36/2023 sono volte a dettagliare la possibilità di usufruire delle modifiche in oggetto.

A tal fine, viene modificata la disciplina delle **Varianti di cui alla lettera c) del comma 1**, dettagliando in maniera puntuale le **ipotesi che costituiscono circostanze imprevedibili** che legittimano l'introduzione di varianti in corso d'opera.

"c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- 1. le esigenze derivanti da **nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;***
- 2. **gli eventi naturali straordinari e imprevedibili** e i casi di **forza maggiore** che incidono sui beni oggetto dell'intervento;*
- 3. **i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili** con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;*
- 4. le difficoltà di esecuzione derivanti da **cause geologiche, idriche e simili**, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.*

Tale elenco a numero chiuso determina un irrigidimento della disciplina delle varianti, in quanto l'elencazione tassativa delle ipotesi che costituiscono circostanze imprevedibili consente alle stazioni appaltanti di procedere a tale tipologia di modifica esclusivamente nei casi indicati.



CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE



La seconda modifica riguarda le Modifiche non sostanziali di cui al comma 7, il quale amplia le ipotesi di modifiche non sostanziali, le quali non costituiscono modifiche di cui al comma 1 e che quindi possono dar luogo liberamente ad altrettante modifiche contrattuali.

*“Comma 7. **Non sono considerate sostanziali**, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:*

- 1. **si assicurino risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in **compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni**;*
- 2. **si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative** in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi **miglioramenti nella qualità dell'opera** o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;*
- 3. **gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori** che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.”*

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE



Introdotta il **comma 15-bis** con riferimento agli **errori progettuali** tali da pregiudicare la realizzazione dell'opera. La procedura implica **l'apertura di un contraddittorio tra progettista e appaltatore**, al fine di individuare tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

15-bis. "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato".

In tale contesto resta ferma la responsabilità del progettista, in caso di errori o omissioni del progetto, secondo la nuova previsione introdotta dal Dlgs 209 attraverso l'inserimento del comma 8-bis all'articolo 41 del Dlgs 36.

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

ANTICIPAZIONE



Apportate modifiche all'articolo 125 del Dlgs 36/2023.

*"1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara **può** essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, **calcolata sull'importo dell'intero contratto**, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i **contratti di importo superiore a 500 milioni di euro**, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso **all'appalto integrato** ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai **contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato I1.14**. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni".*

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

ANTICIPAZIONE



Viene mantenuta ferma la misura dell'anticipazione pari al 20% del valore del contratto, incrementabile fino al 30% se previsto nei documenti di gara. Viene precisato che la stessa deve essere calcolata sull'intero importo ed erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, che per i lavori coincide con la consegna degli stessi, anche effettuata in via di urgenza.

Deroga per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, avvenendo secondo le scadenze definite nel contratto e tenuto conto del cronoprogramma delle attività, lasciando quindi al singolo ente appaltante un'ampia discrezionalità.

Viene poi inserita una disposizione specifica per l'appalto integrato, rispetto al quale viene previsto che l'anticipazione sia calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, evidentemente sulla base degli importi previsti distintamente per le due attività.

Resta ferma la previsione secondo cui l'anticipazione non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto direzione lavori e collaudo.

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

COLLAUDO



Modificato l'art. 116, ai co. 4, 5, 6 e 11 del d.lgs. 36/2023

Comma 4 "Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:

- a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
- b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Sotto questo profilo viene articolata una distinzione tra amministrazioni pubbliche da un lato e stazioni appaltanti che non sono amministrazioni pubbliche dall'altro.

Per le prime l'unica diversità rispetto alle norme pregresse consiste nel fatto che i collaudatori possono essere individuati non più solo tra i dipendenti ma, più genericamente, tra il proprio personale o quello di altre amministrazioni pubbliche.



CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

COLLAUDO

Comma 4-bis.



Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad **almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare L'incarico con le modalità previste dal codice.** Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.

Viene infatti introdotto un comma 4 – bis che replica la distinzione già esistente tra personale dell'amministrazione procedente e personale di altre amministrazioni pubbliche. Peraltro, nonostante il richiamato comma 4 – bis si apra con un espresso riferimento al collaudatore statico, si vede che la disciplina dei compensi in esso contenuta sia da riferire a tutti i collaudatori, e non solo a quelle incaricati del collaudo statico.

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

COLLAUDO



4-ter.

Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione.

Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPATTO SULLE PROCEDURE E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI

COLLAUDO



Art. 116 co. 6.

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;¹⁴⁰
- a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Tale comma prevede che il collaudatore o la commissione di collaudo per lavori di particolare complessità possano avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa per le attività istruttorie e di supporto organizzativo, scegliendo i relativi componenti tra soggetti in possesso di specifiche competenze. I relativi oneri sono a carico dei collaudatori (quindi vanno a decurtare il loro compenso).



Grazie per l'attenzione